



Cod. L1 / P2

Cod. FF / gr

**Circolare n. 3**

Protocollo Generale (Uscita)

cnappcrm - aoo\_generale

**Prot.: 0000016****Data: 10/01/2018**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Ai Consigli di Disciplina degli Ordini degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

**LORO SEDI**

Oggetto: **Modalità di notifica nell'ambito dei procedimenti disciplinari –  
Trasmissione parere pro veritate.**

Facendo seguito a quanto anticipato nel corso dell'ultima Conferenza degli Ordini ed a seguito dei mancati riscontri da parte del Ministero della Giustizia alle reiterate richieste di chiarimento, il Consiglio Nazionale si è fatto parte attiva nel tentativo di fornire ai Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali un autorevole contributo interpretativo sul tema delle notifiche nell'ambito dei procedimenti disciplinari.

A tal fine è stato richiesto al prof. Avv. Claudio Consolo, ordinario di diritto processuale civile dell'Università di Roma 1 La Sapienza, un parere pro veritate su tre distinti quesiti.

Nel trasmettere, allegato alla presente, il parere ricevuto, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Coordinatore del  
Dipartimento Interni e Magistratura  
(arch. Franco Frison)*

*Il Consigliere Segretario  
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente  
(arch. Giuseppe Cappochin)*

All.: parere pro veritate



**PARERE PRO VERITATE**

Spett.le Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con la presente, come richiesto, sono a rendere parere *pro veritate* in relazione ai tre Quesiti postimi, e di seguito ritrascritti:

1. *Possono i Consigli di Disciplina, tramite le segreterie degli Ordini, procedere alle notifiche nella fase preliminare del procedimento disciplinare ed in quella successiva per mancanze legate agli obblighi formativi, mediante la Posta Elettronica Certificata anziché mediante ufficiale giudiziario?*

2. *Possono i Consigli di Disciplina, tramite le segreterie degli Ordini, procedere alle notifiche nella fase preliminare del procedimento disciplinare ed in quella successiva per mancanze disciplinari in violazione del Codice Deontologico, mediante la Posta Elettronica Certificata anziché mediante ufficiale giudiziario?*

3. *In subordine possono i Consiglio di Disciplina dare specifico mandato ad un avvocato di fiducia, ai sensi della vigente normativa, di effettuare in nome e per conto del Consiglio/Collegio di Disciplina le notifiche a mezzo PEC?*

\*

**INDICE: I. Sui Quesiti nn. 1 e 2** (p. 1) – **I.1.** *Individuazione della disciplina procedimentale relativa alle contestazioni delle violazioni di norme deontologiche e delle previsioni in tema di obblighi formativi di categoria* (p. 2) – **I.2.** *Interpretazione del significato storico-sistematico della locuzione “notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario” impiegata dall’art. 45, ult. co., R.D. 2537/1925 in relazione alle deliberazioni del Consiglio che irrogano le sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione dall’albo* (p. 4) – **I.3.** *La possibilità per i Consigli di Disciplina di svolgere in proprio attività di notificazione (a mezzo PEC) delle decisioni che irrogano censura, sospensione o cancellazione dell’albo* (p. 11) – **I.4.** *La possibilità per i Consigli di Disciplina di svolgere in proprio l’attività di notificazione della citazione al professionista ex art. 44, co. 2, R.D. n. 2537/1925 anche a mezzo PEC* (p. 16) – **I.5. Conclusioni** (p. 18) – **II. Sul Quesito n. 3** (p. 19).

\*

**I.- Sui Quesiti nn. 1 e 2**

*Possono i Consigli di Disciplina, tramite le segreterie degli Ordini, procedere alle notifiche nella fase preliminare del procedimento disciplinare ed in quella successiva per mancanze legate agli obblighi formativi, mediante la Posta Elettronica Certificata anziché mediante ufficiale giudiziario?*

*Possono i Consigli di Disciplina, tramite le segreterie degli Ordini, procedere alle notifiche nella fase preliminare del procedimento disciplinare ed in quella successiva per mancanze disciplinari in violazione del Codice Deontologico, mediante la Posta Elettronica Certificata anziché mediante ufficiale giudiziario?*

**I.1.- Individuazione della disciplina procedimentale relativa alle contestazioni delle violazioni di norme deontologiche e delle previsioni in tema di obblighi formativi di categoria.**

1. Una prima questione da affrontare per rispondere ai primi due Quesiti attiene alla disciplina procedimentale delle contestazioni relative alla violazione degli obblighi formativi e di altre norme deontologiche. Il profilo – oltre ad essere utile per meglio inquadrare brevemente il procedimento in relazione al quale si chiede se sia possibile l'impiego della PEC – rileva in vista della possibilità di trattazione unitaria dei primi due Quesiti. I quali Quesiti involgono la questione dell'utilizzabilità della PEC nella fase preliminare e successiva del procedimento avanti ai Consigli di Disciplina sia in relazione alle *“mancanze legate agli obblighi formativi”* (Quesito n. 1), sia *“per mancanze disciplinari in violazione del Codice Deontologico”* (Quesito n. 2).

Si tratta quindi preliminarmente di **chiarire se il procedimento di contestazione sia unico – e la risposta ai Quesiti 1 e 2 possa dunque essere unitaria – oppure se la violazione contestata solleciti diverse riflessioni.**

2.- Ritengo che la formulazione di due distinti Quesiti sia dovuta esclusivamente a finalità di chiarezza, e **non si basi su di un diverso iter procedimentale. Di qui la possibilità di trattazione unitaria dei Quesiti nn. 1 e 2.**

**La violazione degli obblighi di formazione continua costituisce infatti essa pure una violazione di norme deontologiche.**

Lo chiarisce l'art. 7, co. 1, D.P.R. n. 137/2012, *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”*, il quale recita: *“al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obbiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.*

Lo ribadisce l'art. 9 del Codice Deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani, sia nella versione anteriore al settembre 2016 (secondo la quale – co. 2 – *“il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o infedele*

*certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare"); sia nella versione oggi vigente del co. 2, che specifica che "in deroga all'art. 41 commi 2, 3 e 4, del presente codice: - la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l'irrogazione della censura; - la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante".*

**3.-** Tanto nel caso di violazione dell'obbligo di aggiornamento, quanto a fronte di violazioni di altre norme del Codice Deontologico, siamo dunque dinnanzi ad una violazione disciplinare-deontologica. Il procedimento per l'accertamento della violazione è quindi unico, ed **in esso il quesito dell'utilizzabilità della PEC si pone dunque in modo identico.**

**4.-** In concreto poi il procedimento avanti al Consiglio di Disciplina è disciplinato dal Capo III del R.D. n. 2537/1925 (in G.U. n. 37 del 1926), ed in particolare dagli artt. 43-45. Con l'avvertenza che ciò che qui interessa è solo il "primo grado" del procedimento disciplinare, quello che si svolge innanzi ai Consigli di Disciplina, cui fanno riferimento i Quesiti nn. 1 e 2 nel richiedere parere sull'utilizzabilità della PEC. Le ulteriori fasi (innanzi al Consiglio Nazionale e poi alla S.C.) non verranno quindi indagate.

Agli artt. 44-45 del R.D. n. 2357/1925 si prevede, per quel che qui rileva, che il procedimento disciplinare (oggi) avanti ai Consigli di Disciplina sia articolato in **due fasi:**

**(i) la fase preliminare al procedimento disciplinare**, la quale si articola, a sua volta, in tre distinte sotto-fasi.

Nella prima sotto-fase il Presidente del Consiglio di Disciplina deve, "assumendo le informazioni che stimerà opportune", "verific[are] i fatti che formano oggetto dell'imputazione". In questa prima parte della fase preliminare, di cui si occupa il co. 1, prima parte, dell'art. 44 R.D. n. 2537/1925, nulla viene detto circa l'audizione del professionista. Come però giustamente specificato nelle "Linee Guida ai procedimenti disciplinari, ed. 2014" (spec. § 1.6, p. 10), il professionista potrà essere sentito.

Nella seconda sotto-fase il Presidente, valutati i fatti, dovrà, alternativamente, archiviare il caso, sentito il Consiglio di Disciplina, ove ritenga non ricorrano violazioni deontologiche. Oppure, se ritiene invece che tali violazioni possano sussistere, dovrà convocare sia il Consiglio di Disciplina che il professionista, che in questa fase dovrà allora essere sentito. Nulla dice l'art. 44, co. 1, seconda parte, R.D. n. 2537/1925 sulle

modalità attraverso le quali dovrà avvenire la notificazione e la convocazione del professionista. Appare quindi condivisibile quanto si legge a p. 10, § 1.7, delle “Linee Guida” richiamate, ossia che “*per tale convocazione è sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell’avvenuta ricezione*”.

La terza sotto-fase è disciplinata sempre dall’art. 44, co. 1, ult. parte R.D. n. 2537/1925, e conduce alla chiusura della fase preliminare. Infatti, a seconda dei casi, il Consiglio di Disciplina potrà archiviare, oppure deliberare nel senso dell’esistenza di un “*motivo [di rinvio] a giudizio disciplinare*”.

**(ii)** In tale ultimo caso **si apre il vero e proprio procedimento disciplinare.**

In relazione allo svolgimento di tale procedimento l’art. 44 R.D. n. 2537/1925 prevede, di nuovo per quel che ai fini del parere rileva, che “*il presidente ... a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire ...*”.

Il successivo art. 45 R.D. n. 2537/1925, a sua volta, dispone poi in relazione alle sanzioni erogabili. Ivi si legge che “*l’avvertimento ... è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio [oggi di Disciplina]*”, mentre “*la censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario*”.

5.- Questo quindi il contesto in relazione al quale vengono posti i Quesiti nn. 1 e 2, sulla possibilità di impiego della PEC sia per la citazione dell’incolpato, sia per la comunicazione delle decisioni disciplinari che dispongono la censura, la sospensione e la cancellazione.

**1.2.- Interpretazione del significato storico-sistematico della locuzione “notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario” impiegata dall’art. 45, ult. co., R.D. n. 2537/1925 in relazione alle deliberazioni del Consiglio che irrogano le sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione dall’albo**

1.- La risposta ai Quesiti nn. 1 e 2 impone anzitutto di vagliare il significato con cui la locuzione “*notificate [le deliberazioni del Consiglio che irrogano le sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione dell’albo] al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario*” è impiegata dal co. 5 dell’art. 45 R.D. n. 2537/1925.

**Si tratta di comprendere, cioè, se il termine “notificazione” è impiegato “nel suo più ampio significato di attività ordinata alla trasmissione di un atto a terzi”** (v., per tale definizione, P. Stella Richter, voce *Notificazione (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, 729 ss., spec. 730; sul significato generale del termine

notificazione, si v. anche C. Punzi, voce *Notificazione (dir. proc. civ.)*, ivi, 641 ss., spec. 642 ss.; G. Balena, voce *Notificazione e comunicazione*, in *Dig. It. Disc. Priv. Sez. Civ.*, Torino, 1995, spec. § 1; e già G. Apicella, voce *Notificazione (Materia Civile)*, in *Dig. It.*, XVI, Torino, 1905-1910, 439 ss., spec. 439: “*notificare significare ‘render noto’, notum facere, e notificazione è l’atto, col quale qualche cosa vien resa nota ad altri*”). **Oppure se in tal modo si sia inteso fare riferimento al procedimento di notificazione previsto per gli atti giudiziari, che la legge riserva a soggetti dotati di potestà notificatoria.**

**2.- La risposta a questo quesito va ricercata nella disciplina dettata per regolamentare la procedura disciplinare.**

Infatti, come chiarito in più occasioni dalla S.C. “*secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, la normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti e ingegneri, dettata dalla L. n. 1395 del 1923, e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537), **prevede una disciplina specifica**, differente da quella che la legge generale pone per i procedimenti penali, la quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale*” (così, ad es., Cass. 23.10.2017, n. 24996; Cass. 12.11.2015, n. 23120; Cass. 18.10.2011, n. 21558; Cass. 7.7.2006, n. 15523).

La riconosciuta autonomia della normativa in tema di procedimento disciplinare, impone quindi di ricercare la risposta ai quesiti postimi nell’ambito della stessa. Ulteriori argomenti, che pur verranno esposti, avranno quindi solo la funzione di rafforzare la conclusione raggiunta, e che conviene qui anticipare: ancorché si tratti di questione nuova, e certamente passibile di molteplici interpretazioni, ritengo che **l’art. 45, ult. co., ove fa riferimento alla notificazione mediante ufficiale giudiziario della decisione disciplinare che irroga la censura, la sospensione o la cancellazione dall’albo, intenda designare un iter procedimentale che assicuri un’elevata possibilità che il documento-provvedimento entri nella sfera di conoscenza e materiale apprensione del professionista, senza invece riferirsi univocamente al procedimento previsto per la notificazione di atti giudiziari, che impone, senza possibilità di equipollenti, la partecipazione di un soggetto dotato ex lege di potestà notificatoria.**

In tal senso militano, a mio avviso, i seguenti, **tre argomenti**.

**3.- Un primo argomento è dato dalla circostanza che anche altre previsioni del R.D. n. 2537/1925 discorrono di “notificazione”, senza però riferirsi al procedimento di notificazione previsto per gli atti giudiziari.**

Il riferimento alla “notificazione” si ritrova, in particolare, anche nell’**art. 9 del R.D.**, che

recita: “la deliberazione di cui all’art. 8 [del Consiglio dell’ordine sulla domanda di iscrizione all’albo] è **notificata** all’interessato nel termine di cinque giorni **a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno**. ...”. Sempre di notificazione discorreva anche l’art. 48 del R.D., dedicato all’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia disciplinare avanti alla assemblea generale (da ritenersi superato dal D.M. 10.11.1948, di *Approvazione del regolamento concernente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinnanzi al Consiglio nazionale degli architetti*), secondo il quale “le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato innanzi all’assemblea generale nel termine di giorni quindici dall’**avvenuta notificazione** ...”.

Su questi dati testuali si basa la conclusione che il R.D., nel discorrere di “notificazione” non ha inteso utilizzare tale termine nel significato tecnico di attività tesa a portare a conoscenza di un determinato soggetto un atto attraverso **l’intermediazione necessaria di un soggetto cui sia riconosciuta potestà notificatoria**.

Ritengo lo dimostri la circostanza che l’art. 9 R.D. indichi, come modalità di notificazione della deliberazione, la “lettera raccomandata”. Ossia una **modalità che né il codice di procedura penale del 1866, né quello di procedura civile del 1865, ossia i codici di rito vigenti all’epoca di entrata in vigore del R.D. n. 2537/1925, prevedevano come strumento utilizzabile dal soggetto addetto alle notifiche** (si v., per il c.p.c. del 1865, quanto osservata Mortara, nel suo *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*, Milano, Vol. III, III ed., s.d., spec. § 251: “proprio nell’anno 1891 venne presentato alla camera dei deputati italiani, dal ministro guardasigilli del tempo, un progetto di applicazione del servizio postale alle notificazioni giudiziarie, il quale non ebbe neppure l’onore dell’esame parlamentare e rimase dimenticato fra le carte inutili”; v. altresì G. Apicella, voce *Notificazione (Materia Civile)*, cit., spec. 445, ove dà conto del fatto che “in Italia da tempo si pensa di modificare il metodo delle notificazioni che vanno eseguite in luoghi lontani dalla residenza o dal domicilio del soggetto attivo della notificazione. All’uopo, come suole avvenire, si è studiato presso altri paesi di Europa il funzionamento di tale pubblico servizio ... in Austria e in Svizzera è stato surrogato il servizio postale all’opera dell’ufficiale giudiziario ... In Germania vi ha il concorso fra l’opera di costoro e quella dell’ufficio postale”).

A favore dell’interpretazione per cui il termine “notificazione” fosse impiegato nel senso generale detto, e non ad indicare il procedimento di notificazione previsto per gli atti giudiziari, depone anche, a mio avviso, l’art. 48 R.D. n. 2537/1925, che indicava, come termine per la proposizione dell’impugnazione avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, quello di “quindici giorni dall’avvenuta

notificazione”.

Se si legge questa previsione in uno con quella dell’art. 45, co. 3, R.D., secondo il quale mentre la censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo si danno con provvedimento notificato tramite ufficiale giudiziario, “l’avvertimento ... è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio”, si può concludere che **il riferimento alla “notificazione” che l’art. 48 recava, era da intendersi all’avvenuta notificazione, al soggetto destinatario della sanzione, del provvedimento disciplinare.**

A ragionare diversamente, infatti, si sarebbe aperta la seguente, comunque a mio avviso insostenibile, alternativa: escludere l’impugnabilità dei provvedimenti che pur irrogavano una sanzione disciplinare (qual è anche l’avvertimento); oppure ritenere che tali provvedimenti potessero essere impugnati senza termine. Tanto l’una quanto l’altra possibilità si pongono però in contrasto con il sistema delineato dal R.D. n. 2537/1925: la prima perché avrebbe escluso l’impugnabilità di un provvedimento comunque sanzionatorio; la seconda perché dal sistema congeniato dal R.D. emergeva (e tutt’ora emerge) la volontà di non procrastinare all’infinito il momento di stabilità della sanzione.

4.- Un **secondo argomento** può trarsi a mio avviso ancora dalla disciplina positiva del procedimento disciplinare, questa volta però dal **D.M. 10.11.1948**, di approvazione del *Regolamento concernente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti*.

Questa fonte regolamentare si occupa, per vero, del procedimento di impugnazione delle decisioni disciplinari rese (oggi) dai Collegi di Disciplina, e si pone quindi fuori dall’ambito di indagine come segnato nei Quesiti nn. 1 e 2. Tuttavia il D.M. fornisce utili indicazioni in vista della soluzione della questione interpretativa in esame.

L’**art. 4 del D.M.**, infatti, espressamente recita che “è irricevibile il ricorso quando sia stato presentato dopo il termine di trenta giorni **dalla comunicazione** della deliberazione che si intende impugnare ...”. Inoltre, l’art. 10 dispone che “la pubblicazione della decisione [del Consiglio Nazionale] ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria. La segreteria provvede alla **comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista ...**”.

**Il riferimento alla “comunicazione” (e non anche alla “notificazione”) contenuto nell’art. 4 al fine di individuare il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione avanti al Consiglio Nazionale, consente di avallare la conclusione sopra raggiunta**: nel discorrere di “notifica[zione] ... per mezzo di ufficiale giudiziario” il co. 5 dell’art. 45 R.D. n. 2537/1925 ha inteso **fare riferimento ad un**



**procedimento che consenta l'elevata possibilità di effettiva conoscenza ed apprensione materiale della decisione da parte del professionista**, e non designare quale unico possibile mezzo quello della notificazione mediante ufficiale giudiziario.

Lo conferma altresì quanto disposto dall'**art. 10** del D.M. 10 novembre 1948, che individua, quale mezzo per consentire la conoscenza e la materiale apprensione da parte del professionista di una **decisione pur sempre disciplinare** (quella del Consiglio Nazionale), **lo strumento della "lettera raccomandata" inviata ad opera della segreteria.**

5.- Gli argomenti traibili dal D.M. 10 novembre 1948 circa il significato da assegnare alla locuzione *"notificata ... mediante ufficiale giudiziario"* possono essere ulteriormente corroborati dalla considerazione del contesto storico-sistematico nel quale queste due fonti regolatrici (R.D. n. 2537/1925 e DM del 1948) si collocano.

Si deve infatti tenere presente che **all'epoca di entrata in vigore del R.D., né il codice di procedura civile né quello di procedura penale allora vigenti (rispettivamente quelli del 1865 e del 1866) prevedevano in via generale che la decisione resa dall'autorità giudiziaria dovesse essere sempre, da questa, portata a conoscenza e nella materiale disponibilità delle parti.**

Più nello specifico, tale onere **non era previsto in nessun caso dal c.p.c. del 1865**, in base al quale la sentenza andava letta in udienza, e ciò era ritenuto sufficiente (salva ovviamente la facoltà per le parti di attivarsi, ove l'avessero voluto, per ottenere copia della sentenza). Si v. infatti quanto chiariva Mortara (*Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*, Milano, Vol. IV, III ed., s.d., spec. § 61), *"le parti sono andate avanti al magistrato per udirne la decisione: esse l'hanno domandata, devono aver cura di udirla. Nelle forme giudiziarie primitive, prettamente orali, non vi poteva essere altro mezzo per conoscere la sentenza del magistrato che ascoltarne la pronunzia: né il caso della contumacia poteva far derogare a questa regola necessaria, rimanendo a carico dell'assente dal giudizio la situazione sfavorevole che si era procurata. ... anche il nostro codice è ispirato al concetto che la sentenza debba essere resa nota pubblicamente alle parti dall'organo giurisdizionale, per soddisfare con ciò allo scopo finale del processo; onde si ha per i giudizi collegiali la formalità della pubblicazione (art. 366) e per i magistrati singoli la pronunzia della sentenza nell'udienza in cui la causa fu trattata, o in quella all'uopo destinata con l'ordinanza di chiusura del processo (art. 421 e 464). Domina poi quel concetto, nella sua genuina pienezza, nel procedimento penale (cod. di procedura penale, art. 318, 322, 348, 418, 523)".*

Nel processo penale, **l'unica ipotesi in cui era previsto l'onere dell'organo giudicante**

di portare a conoscenza delle parti (meglio: dell'imputato) la decisione resa, era disciplinata dall'art. 322 del c.p.p. del 1866, ed era ipotesi eccezionale, destinata ad operare per il solo caso in cui le parti non fossero state presenti né alla lettura della sentenza, né al precedente dibattimento. Nel qual caso: "la sentenza sarà notificata [a mezzo ufficiale giudiziario, unico strumento di notificazione previsto dal c.p.p. nei confronti dell'imputato] fra tre giorni, al più tardi, nel modo stesso delle citazioni [che, a norma degli artt. 380 e 189 c.p.p. del 1866, si facevano mediante intimazione dell'autorità giudiziaria, attraverso appunto ufficiale giudiziario]".

Mi pare allora che la scelta del R.D. n. 2537/1925 sia risultata, a tale riguardo, maggiormente garantista per il professionista, poiché ha previsto che sempre – e così anche ove il professionista abbia preso parte al procedimento disciplinare all'epoca avanti al Consiglio dell'ordine – la decisione disciplinare-documento dovesse essere portata a sua conoscenza. E nel disciplinare le modalità attraverso cui raggiungere tale risultato, per le sanzioni più gravi (censura, sospensione e cancellazione dall'albo), il R.D. ritengo che abbia guardato all'unico esempio all'epoca disponibile, quello appunto eccezionale disciplinato dall'art. 322 c.p.p. del 1866, ossia la notificazione mediante ufficiale giudiziario.

Non è dunque un caso che il successivo D.M. del 1948, emanato nel vigore del c.p.c. attuale (R.D. n. 1443/1940, entrato in vigore nel 1942), designi, quale strumento per portare a conoscenza del professionista la decisione disciplinare resa dal Consiglio Nazionale, quello della comunicazione mediante raccomandata (e non della notificazione mediante ufficiale giudiziario).

Il c.p.c. del 1940, diversamente dal c.p.c. del 1865 e dal c.p.p. del 1866, ha infatti previsto in via generale la necessità che l'autorità giudiziaria renda nota alle parti la decisione resa, e lo ha fatto non attraverso lo strumento della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, ma attraverso la comunicazione ad opera del cancelliere (ossia di un organo ausiliario dell'autorità giudicante): art. 133, co. 2, c.p.c. Comunicazione in relazione alla quale oggi l'art. 45 disp. att. c.p.c. (come modificato dalla legge n. 221/2012), prevede espressamente lo strumento della PEC.

Sotto questo profilo, e alla luce del nuovo contesto positivo, la scelta del D.M. del 1948 denota quindi ulteriormente che nell'ambito del procedimento disciplinare ciò che si è voluto assicurare è l'elevata conoscibilità della decisione disciplinare resa, non l'individuazione di uno strumento ("notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario") che non ammette equipollenti.

6.- Il terzo ed ultimo argomento è dato dalla lettura combinata dell'art. 45, co. 3 e

**R.D. n. 2537/1925 e dell'art. 10 D.M. 10 novembre 1948.**

Entrambe queste norme prevedono infatti che **le decisioni disciplinari** (la prima, oggi, del Consiglio di Disciplina, che irroga la sanzione disciplinare dell'avvertimento; la seconda del Consiglio Nazionale, per tutte le decisioni disciplinari, a prescindere dal loro contenuto) **vengano rese note ai professionisti mediante "lettera"**.

Alla luce di questi dati, ritengo **non avrebbe senso imporre, senza possibilità di equipollenti la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario per le sole decisioni disciplinari del Consiglio di Disciplina (e non per quelle, ricorribili poi per cassazione, del Consiglio Nazionale), e solo se con esse vengono irrogate alcune (non tutte le) sanzioni disciplinari.**

Anche sotto tale profilo, la normativa procedimentale consente la lettura qui proposta, nel senso che il riferimento alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario **stia solo ad indicare la necessità di utilizzo di uno strumento che consenta una elevata possibilità di effettiva conoscenza della decisione del Consiglio di disciplina che irroga la censura, la sospensione o la cancellazione dell'albo. Strumento che può certamente essere, oggi, quello della PEC.**

7.- In senso contrario **non ritengo possa militare l'argomento per cui, nel contesto positivo vigente all'epoca di entrata in vigore del R.D. (e mi riferisco qui al c.p.p. del 1866), la notificazione della decisione alle parti ad opera dell'autorità giudiziaria (nel solo caso visto, di assenza alla lettura e pure al precedente dibattimento), era prevista al fine di far decorrere il termine per impugnare la relativa decisione** (così l'art. 355 del c.p.p. del 1866, secondo cui il termine per proporre appello decorre dalla notificazione della decisione, la quale si ha per eseguita con la lettura in udienza della decisione, salvo appunto il caso in cui le parti fossero assenti e alla lettura, e al precedente dibattimento). Sì che l'art. 45, co. 5, R.D. n. 2537/1925, ove fa riferimento alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, **avrebbe inteso additare in via esclusiva tale strumento come unico idoneo a consentire il decorso del termine per impugnare la decisione disciplinare che irroga censura, sospensione o cancellazione dall'albo avanti al Consiglio Nazionale.**

Tale argomento risulterebbe infatti, a mio parere, **infondato, proprio alla luce della normativa procedimentale.**

Anzitutto si è già ricordato che l'art. 10 del D.M. del 1948 fa riferimento, quale *dies a quo* del termine per la proposizione dell'impugnazione avanti al Consiglio Nazionale, **al momento della "comunicazione"** (mentre l'art. 355 c.p.p. del 1866 si riferiva invece alla "notificazione" della decisione).

In secondo luogo, **nulla vieta che la “comunicazione” della decisione possa fare decorrere il termine per la sua impugnazione.** Lo dimostra, in via generale, la disciplina dettata dal c.p.c. vigente, che prevede ipotesi in cui è dalla comunicazione della decisione (e non dalla sua notificazione) che decorre il termine breve per impugnare (questo vale per il ricorso per regolamento di competenza, art. 47 c.p.c., ove il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che così si può impugnare; ma vale pure per l’appello avverso la decisione resa secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss.: l’art. 702-quater c.p.c. ammette, contro tale decisione, l’appello, da proporsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione). **Ma lo dimostra anche e soprattutto la disciplina dettata per il procedimento disciplinare, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.**

Si v. infatti **Cass. sez. III, 26.1.2005, n. 1605**, la quale ha chiarito che il termine (breve) per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale decorre dal giorno della comunicazione, ex art. 10 D.M. del 1948, della decisione così impugnabile. Ed anzi, in quel contesto la S.C. ha altresì chiarito che **la comunicazione come prevista dall’art. 10** (ossia mediante lettera raccomandata da parte della segreteria) **configura “forma di notificazione della sentenza [recte: del provvedimento disciplinare]”**. Il che ulteriormente comprova che, nell’ambito del procedimento disciplinare in esame, anche ove si dovesse ritenere di discorrere di notificazione in senso tecnico, **tale attività di notificazione può avvenire anche attraverso modalità differenti da quelle previste per il giudizio avanti all’autorità giudiziaria.**

***1.3.- La possibilità per i Consigli di Disciplina, di svolgere in proprio attività di notificazione (a mezzo PEC) delle decisioni che irrogano censura, sospensione o cancellazione dell’albo***

1.- Quanto osservato nel precedente par. consente di ritenere che **nessuna notificazione, nel senso tecnico del termine, sia richiesta dall’art. 45, co. 5, R.D. n. 2537/1925.**

In ogni caso, **anche ove si ritenesse invece che l’attività attraverso la quale viene portata nella sfera di materiale conoscenza del professionista la decisione disciplinare di censura, sospensione o cancellazione dall’albo vada invece qualificata come attività di notificazione nel senso tecnico del termine** (come, in relazione alle decisioni pronunciate dal Consiglio Nazionale parrebbe forse potersi indirettamente desumere dalla sentenza della S.C. citata, n. 1605/2005), comunque **sussistono, a mio avviso, argomenti per ritenere che tale potestà notificatoria competa, in relazione al**

**procedimento disciplinare, anche ai Consigli di Disciplina.**

2.- In tal senso si rinvencono, a mio parere, **due argomenti**. Il primo relativo alla natura del procedimento disciplinare; il secondo tratto dal c.d. codice dell'amministrazione digitale.

3.- Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che **la fase procedimentale che si svolge avanti al Consiglio di Disciplina è una "fase amministrativa – e non giurisdizionale – del procedimento disciplinare"**, e che, dunque, **"il provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare, emesso dal consiglio dell'ordine, è un atto amministrativo e non giurisdizionale"** (così Cass., sez. II, 23.10.2017, n. 24996).

Trattandosi quindi di un atto amministrativo, **varrà quanto previsto in relazione alla potestà di notifica di atti amministrativi.**

Si deve quindi fare riferimento all'**art. 10, legge n. 265 del 3.8.1999, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142** (articolo che, espressamente, è stato fatto salvo dal successivo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000, art. 274, co. 1, lett. qq). Tale art. 10, rubricato *"Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni"*, prevede, al suo co. 5: *"il primo comma dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 [Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari], è sostituito dal seguente: 'Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta **sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso**'"*.

In base a questa norma, dunque, **in relazione ai propri atti, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 29/1993, hanno potestà di notifica, a mezzo posta.**

4.- Si tratta quindi di comprendere anzitutto **se** gli Ordini professionali possano considerarsi ricompresi nel novero delle *"pubbliche amministrazioni"* di cui all'art. 1, co. 2, d.l. n. 29/1993, oggi sostituito dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), il quale recita, per quel che qui rileva: *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese ... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali ..."*. In secondo luogo **se** tale natura si

estende anche ai Consigli di Disciplina.

**5.- La questione della natura degli Ordini professionali è assai complessa, e meriterebbe tutt'altri approfondimenti e riflessioni.**

Essa ha fatto nascere, col tempo, molteplici interrogativi circa l'operatività, per tali soggetti, delle normative di volta in volta dettate dal legislatore assumendo, quale riferimento per individuare il perimetro soggettivo di operatività, proprio il richiamo all'art. 1, co. 2 d.l. n. 29/1993 (o d.lgs. n. 165/2001). Basti qui ricordare, tra tutte, la recente questione dell'operatività delle disposizioni normative in ordine alla prevenzione della corruzione (allora legge n. 190/2012 e decreti delegati), che la Autorità Nazionale Anticorruzione, nel 2014, ha ritenuto operante anche per gli Ordini professionali, proprio in ragione del rinvio operato dalla normativa all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, con decisione fortemente contestata (si v., l'approfondito parere *pro veritate* reso al riguardo dal Prof. Avv. Pietro Alberto Capotosti al Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, disponibile al sito <http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/08/Parere-Prof.-Avv.-Pier-Alberto-Capotosti.pdf>).

6.- Ai fini che qui rilevano è sufficiente evidenziare due dati, ferma la necessità di valutare caso per caso, in relazione alla normativa la cui applicabilità di volta in volta viene in rilievo, la sufficienza del richiamo all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001 al fine di rendere tale normativa applicabile agli ordini professionali.

Il primo è che gli **Ordini professionali vanno ricondotti in linea di principio alla categoria delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare degli enti pubblici non economici nazionali, di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 1, co. 2.**

Il secondo dato è che, con specifico riferimento alla normativa dettata dall'art. 12, legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 10 della legge n. 265/1999, e così ai fini di individuare se vi sia o meno potestà notificatoria in proprio in capo agli Ordini professionali, **il richiamo operato dall'art. 12 legge n. 890/1982 (come modificato nel 1999) all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001, a mio avviso consente – pur cosciente della possibilità di molteplici interpretazioni in una materia così “magmatica” – di ritenere operante la previsione normativa anche in relazione agli Ordini professionali.**

Queste le ragioni.

Sotto il **primo profilo**, che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 sul pubblico impiego sia applicabile anche agli Ordini professionali, che rientrano quindi nella dizione “*enti pubblici non economici*”, difficilmente può essere revocato in dubbio.

Il d.lgs. n. 165/2001, come ricordato, ricalca la definizione, quanto ai soggetti destinatari della normativa, già data dall'art. 1, co. 2, del d.l. n. 29/1993, il quale, a sua volta, è stato emanato in attuazione dell'art. 2 della legge n. 421/1993. Tale legge aveva riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, co. 1, e 26, co. 1, della legge n. 93/1983, ossia l'allora "*Legge quadro sul pubblico impiego*". La legge n. 93/1983 (art. 5) a sua volta rinviava, ai comparti di contrattazione collettiva da individuare tramite D.P.R. Ed il D.P.R. n. 68/1986 successivamente emanato, prevedeva appunto, al suo art. 3 ("Comparto del personale degli enti pubblici non economici"), che a tale comparto apparteneva, tra l'altro, il personale "degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali" (v. al riguardo anche il richiamato parere *pro veritate* del Prof. Avv. Pietro Alberto Capotosti, § 2).

Quanto alla sufficienza del richiamo operato dall'art. 12, co. 1, legge n. 890/1982 all'art. 1, co. 2, d.l. n. 29/1999 (oggi d.lgs. n. 165/2001), al fine di ritenere tale normativa applicabile anche agli Ordini professionali, è da rilevare che **tali Ordini, con riguardo alle funzioni disciplinari e di tenuta degli albi, hanno rilievo quali enti pubblici non economici**. Si v. infatti Cons. St., Sez. V, 2.8.1996, n. 929, massima in *Banca Dati Pluris*: "*gli ordini ed i collegi professionali svolgono, come enti pubblici, la funzione di tutela della collettività, onde i professionisti iscritti sono soggetti ad un regime di responsabilità disciplinare sotto il profilo deontologico*"; e *Cons. Giust. Amm., sez. cons., 14.6.1999, n. 254*, ivi in massima: "*gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici che, per le professioni per l'esercizio delle quali occorre una speciale abilitazione dello Stato, secondo le disposizioni degli artt. 2229 e 2233 c.c. e secondo le varie leggi istitutive dei singoli ordini, hanno le specifiche competenze della tenuta degli albi, dell'esercizio della funzione disciplinare, nonché della redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato; pertanto, tali funzioni, devono essere considerate conferite a tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione, e non già a tutela degli interessi della categoria professionale*".

7.- Alla luce di questi risultati, si tratta allora di valutare **se la natura di enti pubblici non economici – rilevante in vista dell'applicazione dell'art. 12, co. 1, legge n. 890/1982 sulle notifiche per posta in proprio – che va riconosciuta agli Ordini professionali, vada altresì, per gli stessi fini, riconosciuta anche ai Consigli di Disciplina**.

La risposta al quesito – ancorché, a quanto mi consta, non risulti ancora oggetto di attente riflessioni –, **ritengo debba essere positiva. Infatti ai Consigli di Disciplina è**

stata conferita, dal D.P.R. n. 137/2012, proprio quella funzione disciplinare che in precedenza competeva ai Consigli dell'Ordine, e che – almeno per tale profilo – portava alla loro qualificazione come enti pubblici non economici (v. sopra, punto 6).

8.- Quanto sopra consente allora di affermare che, anche a voler ritenere necessaria – ex art. 45, co. 5, R.D. n. 2537/1925 – una vera e propria attività di notificazione delle decisioni disciplinari dei Consigli di Disciplina che irrogano censura, sospensione o cancellazione dell'albo, tale attività non richiede l'intermediazione di un soggetto ulteriore e diverso, risultando già in capo ai Consigli di Disciplina (come pure ai Consigli dell'Ordine) la potestà notificatoria ex art. 12, co. 1, legge n. 890/1982.

9.- Il secondo argomento che consente di confermare l'esistenza di un potere di notificazione in proprio a mezzo posta, e di concludere che ciò possa oggi avvenire a mezzo PEC, è dato dal c.d. codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.).

Viene qui anzitutto in rilievo quanto previsto dall'**art. 6-bis del codice dell'amministrazione digitale** (introdotto dall'art. 5, co. 1, legge n. 221/2012), rubricato *"Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti"*, il cui co. 2, ult. parte, recita: **"gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notificazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2"**. L'articolo 2, co. 2, a sua volta, **si richiama nuovamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001** (vale qui quanto già osservato sopra, punti 6-7).

Il co. 2 dell'art. 6-bis ricalca quanto previsto dall'art. 3-bis del codice dell'amministrazione digitale (anch'esso inserito dall'art. 5 legge n. 221/2012), a norma del quale: *"al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni persona fisica indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. ... Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce **mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2"**.*

Da entrambe queste disposizioni emerge quindi **la volontà del legislatore di snellire gli oneri connessi al procedimento di notificazione, imponendo l'uso della PEC tra i soggetti menzionati.** E quindi, per quel che qui rileva, anche tra i professionisti iscritti ad albi (per i quali è divenuto obbligatorio dotarsi di PEC, v. d.l. n. 185/2008) e i relativi Ordini professionali e Collegi di Disciplina (per il combinato disposto degli artt. 6-bis, co. 2, ult. parte e 2, co. 2, del codice dell'amministrazione digitale, il quale ultimo rinvia



al già più volte richiamato art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, per individuare gli enti nei cui confronti la disciplina del codice dell'amministrazione digitale è destinata ad operare).

**La finalità di semplificazione della "interazione" tra questi soggetti risulterebbe grandemente frustrata ove si escludesse per gli Ordini professionali (e i Collegi di Disciplina cui è affidata, a norma del D.P.R. n. 137/2012, la potestà disciplinare) la possibilità non solo di giovare dell'indirizzo PEC del professionista in vista delle notificazioni, ma di procedere a tal fine in via diretta, senza alcuna intermediazione di ulteriori soggetti.**

10.- Al medesimo risultato (possibilità di notifica diretta e a mezzo PEC), del resto, si può a mio parere giungere anche per altra via. Ossia **valorizzando quanto disposto dall'art. 48, co. 2, del codice dell'amministrazione digitale**, a norma del quale ***"la trasmissione del documento informativo per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo posta"***, **cui i Consigli di Disciplina risultano direttamente abilitati per gli atti relativi al procedimento disciplinare ex art. 12, co. 1, legge n. 890/1982** (v. sopra, punti 3, 6-7).

11.- Quanto alla possibilità – che i Quesiti nn. 1 e 2 prospettano – che alla notifica da parte del Consiglio di Disciplina proceda materialmente la segreteria dell'Ordine di competenza, ritengo che una tale evenienza possa darsi ove sia possibile affermare che la segreteria configura articolazione anche del Consiglio di Disciplina. In caso contrario, e in ragione della circostanza che la potestà disciplinare è oggi in capo non al Consiglio dell'Ordine, ma ai Collegi di Disciplina, **ritengo prudenzialmente preferibile che i Collegi si dotino di autonomo indirizzo PEC.**

***1.4.- La possibilità per i Consigli di Disciplina di svolgere in proprio l'attività di notificazione della citazione al professionista ex art. 44, co. 2, R.D. n. 2537/1925 anche a mezzo PEC***

1.- Resta da affrontare la questione relativa all'altra attività che il R.D. n. 2537/1925 afferma da svolgersi mediante ***"ufficiale giudiziario"***, ossia quella di ***citazione del professionista in relazione alla fase preliminare del procedimento disciplinare***, che si apre ove il Presidente del Consiglio di Disciplina ritenga sussistere ***"motivo [di rinvio] a giudizio disciplinare"***.

2.- In questo caso **la normativa non fa riferimento alla attività di "notificazione", ma alla "attività di citazione", o meglio, all'attività con la quale viene portata a**

**conoscenza del professionista la sua evocazione nella fase amministrativa del giudizio disciplinare** (“il presidente nomina il relatore e, a mezzo ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell’ordine”: co. 2, art. 44, R.D. n. 2537/1925).

Sotto questo profilo, **il mancato riferimento alla “notificazione” della citazione, potrebbe già per ciò portare a concludere che anche qui siamo al di fuori del procedimento di notificazione come all’epoca disciplinato (ossia tramite ufficiale giudiziario)**. La *ratio* della previsione va quindi individuata nella volontà che l’apertura del procedimento disciplinare sia portata a conoscenza del professionista con strumenti formali (attraverso l’ufficiale giudiziario), che evidenziassero al ricevente la (possibile) gravità della situazione, e ne consentissero la consegna “a mani” (come all’epoca normalmente avveniva con la notificazione tramite ufficiale giudiziario: **modalità oggi ormai superata a favore dell’invio a mezzo posta o PEC**).

**Di qui, già per ciò solo, ritengo sia possibile affermare che la citazione a giudizio disciplinare possa essere portata a conoscenza del professionista non solo per il tramite dell’ufficiale giudiziario, ma con qualsiasi altro mezzo che consenta la certezza giuridica dell’avvenuta ricezione della citazione (com’è senz’altro la PEC).**

3.- Come però osservato in relazione all’art. 45, ult. co., R.D. n. 2537/1925, **a tale risultato di consentire la citazione tramite PEC credo possa giungersi anche ove si ritenga che l’art. 44, co. 2 del R.D. abbia inteso riferirsi alla necessità che la citazione venga notificata (nel senso tecnico del termine) al professionista.**

Questo in ragione delle considerazioni già sopra svolte e relative alla possibilità, per le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 (tra cui è da ritenere rientrano pure, quantomeno a questi fini, i Consigli di Disciplina, oltre che i Consigli dell’Ordine), di procedere alle **notifiche in proprio dei propri atti amministrativi, ex art. 12, co. 1, legge n. 890/1982.**

Anche la citazione in giudizio, infatti, può essere a mio avviso ricondotta alla nozione di atto amministrativo, nel senso di atto del procedimento amministrativo-disciplinare, pur sempre prodromico alla pronuncia dell’atto finale, ossia della decisione disciplinare.

Valgono quindi qui le considerazioni tutte già sopra esposte al § 1.3, punti 3, 6-7, 9-10, in forza delle quali **ritengo si possa concludere che, anche a leggere l’art. 44, co. 2, R.D. n. 2537/1925 come necessaria “notificazione” nel senso tecnico del termine (ossia compiuta da soggetto abilitato) della citazione a giudizio disciplinare, tale notificazione potrà essere compiuta dai Consigli di Disciplina.**

I.5.- CONCLUSIONI

**Alla luce di tutte le considerazioni svolte, queste le mie conclusioni sui Quesiti nn. 1 e 2, che necessariamente patiscono un margine di opinabilità, stante la novità della questione e la continua evoluzione della normativa:**

(A) il procedimento disciplinare (per quel che qui rileva la sua fase amministrativa, avanti al Consiglio di Disciplina) trova una regolamentazione unitaria a fronte della contestazione di qualsivoglia illecito disciplinare-deontologico, nell'ambito dei quali rientra pure la violazione degli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale (v. § 1.1);

(B) L'art. 45, ult. co., R.D. n. 2537/1925, nel riferirsi alla notificazione tramite ufficiale giudiziario delle decisioni disciplinari che irrogano censura, sospensione o cancellazione dall'albo **non ha inteso fare riferimento al procedimento di notificazione tecnicamente inteso (ossia da svolgersi a mezzo di soggetto dotato di potestà notificatoria), ma imporre all'organo decidente di portare a conoscenza del professionista tali sanzioni attraverso uno strumento che consentisse l'elevata possibilità di conoscenza delle stesse ad opera del professionista** (com'era, all'epoca, la notificazione, che si eseguiva prevalentemente a mani).

Lo dimostra, tra l'altro, la circostanza che tale "notificazione" non è prevista invece per l'altra decisione del Consiglio (oggi) di Disciplina che essa pure irroga una sanzione disciplinare, quella dell'avvertimento. Lo comprova altresì la circostanza che la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario non è prevista dal successivo D.M. 10.11.1948 (emanato nella vigenza dell'attuale c.p.c., che contempla – a differenza del c.p.c. del 1865 – la comunicazione della sentenza ad opera di un organo ausiliario dell'organo decidente: art. 133, co. 2, c.p.c.) per le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale, pur impugnabili avanti alla Corte di cassazione (v. § 1.2).

**Di qui la possibilità che la decisione disciplinare resa dal Consiglio di Disciplina venga portata a conoscenza del professionista con mezzi alternativi alla notifica tramite ufficiale giudiziario (che oggi si compirebbe ugualmente a mezzo pec), purché con l'impiego di strumenti idonei ad assicurare in via elevata la conoscenza del ricevente. Qual è l'invio tramite PEC.**

(C) Anche a ritenere che l'art. 45, ult. co., R.D. n. 2357/1925 intendesse prescrivere l'utilizzo del procedimento di notificazione tecnicamente inteso (nel senso di

procedimento posto in essere per il tramite di un soggetto cui è riconosciuta potestà notificatoria), **comunque la notificazione potrebbe avvenire direttamente da parte dei Consigli di Disciplina o di loro organi ausiliari.** Anche i Consigli di Disciplina, infatti, **ritengo vadano qualificati quali “enti pubblici non economici” in vista dell’operatività sia dell’art. 12 della legge n. 890/1982 in tema di notifiche degli atti amministrativi a mezzo posta “in proprio”** (ed alla luce dell’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., che equipara la notificazione a mezzo pec a quella a mezzo posta quanto ad effetti); **sia dell’art. 6-bis, co. 2, ult. parte, del codice dell’amministrazione digitale**, che ha inteso eleggere la PEC quale strumento esclusivo di notifica tra professionisti e (Consigli dell’Ordine e) Consigli di Disciplina, al fine di snellire e semplificare l’agire amministrativo (finalità che risulterebbe grandemente frustrata ove si ritenesse che la notifica a mezzo PEC dovesse pur sempre vedere l’intervento necessario dell’ufficiale giudiziario): v. § 1.3.

- (D) L’art. 44, co. 2, R.D. n. 2537/1925, ove prevede che il professionista vada *“citato ... a mezzo di ufficiale giudiziario”* nel caso di apertura del procedimento disciplinare avanti (oggi) al Consiglio di Disciplina, senza fare alcun riferimento alla attività di “notificazione”, **ritengo abbia inteso riferirsi non alla necessità che la citazione avvenga attraverso un procedimento di notificazione posto in essere da un soggetto avente potestà notificatoria, ma attraverso uno strumento che consenta la certezza giuridica che la citazione pervenga al professionista (com’era, all’epoca, la consegna da parte dell’ufficiale giudiziario, che avveniva per solito a mani; e) com’è oggi l’invio mediante PEC.**

Anche ove si ritenesse invece necessario che la citazione avvenga attraverso un procedimento di notificazione in senso tecnico (ossia posto in essere da soggetto avente potestà notificatoria), **vale quanto osservato al precedente punto (C) circa la potestà notificatoria in proprio da riconoscere anche ai Consigli di Disciplina, e da attuare anche a mezzo PEC** (v. § 1.4).

\*

## II.- Sul Quesito n. 3

*In subordine possono i Consiglio di Disciplina dare specifico mandato ad un avvocato di fiducia, ai sensi della vigente normativa, di effettuare in nome e per conto del Consiglio/Collegio di Disciplina le notifiche a mezzo PEC?*

1.- Ancorché il Quesito n. 3 sia stato svolto in via subordinata, e dunque rimanga assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine ai Quesiti nn. 1 e 2, ritengo ugualmente opportuno precisare che **la risposta al quesito sarebbe risultata negativa.**

**Ciò in ragione dell'ambito oggettivo del potere di notificazione a mezzo PEC che la legge conferisce all'avvocato.**

2.- In particolare, a norma dell'art. 1, legge n. 53/1994, come poi successivamente modificato dalla normativa in tema di processo telematico e notifiche telematiche, l'avvocato può procedere alla notifica a mezzo pec di atti (anche stragiudiziali e pure ove non autorizzato, ove la notifica avvenga appunto a mezzo pec, dal proprio Consiglio dell'Ordine).

Tuttavia tale potere è circoscritto dalla norma all' "**avvocato ... munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile**". Si tratta quindi di un potere esercitabile (per espressa previsione di legge anche in relazione ad atti stragiudiziali, ma comunque pur sempre) nell'ambito di una controversia in relazione alla quale l'avvocato svolgerà attività di difesa tecnica in forza della procura alle liti così conferita.

**Questo presupposto non può dirsi ricorrere in relazione alla fase amministrativa del procedimento disciplinare**, quella che si svolge avanti al Consiglio di Disciplina, nella quale – all'evidenza – non è previsto in alcun modo (né possibile, trattandosi dell'autorità giudicante) che il Consiglio di Disciplina venga "assistito e difeso", con rappresentanza tecnica, da un avvocato.

\*\*\* \*\*

Auspico così di aver esaurientemente risposto ai Quesiti postimi, e resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento che riterrete necessario.

Prof. Avv. Claudio Consolo